

DOTT. LUIGI FLORIS

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva

Via Pasquale Paoli n. 7 – Cagliari

Tel. 070.4525106 / 338.6443997

E-mail: luifloris@outlook.it

PEC: luigi.floris@ca.omceo.it

www.luigifloris.it

DOTT.SSA LAURA FLORIS

Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni

Via Cocco Ortu n. 14 – Cagliari

Tel. 328.6764238

E-mail: dott.lauraflo@gmail.com

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Danno non patrimoniale

Gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005) contenevano la definizione del mero **danno biologico** (rispettivamente, danno biologico per lesioni di non lieve entità e danno biologico per lesioni di lieve entità), definito come *“lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”*.

La legge Concorrenza n. 124 del 04 agosto 2017 supera il concetto del mero danno biologico e fa riferimento al **“danno non patrimoniale”**, che comprende sia il danno biologico che il danno morale.

Questa novità legislativa risulta essere pienamente conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità.

In particolare, con la Sentenza della Cassazione Civile, Sezione III, n. 901/2018, la Suprema Corte ha delineato la storia del danno non patrimoniale ed ha affiancato alla componente biologica di tale voce risarcitoria due aspetti essenziali della sofferenza umana: **la significativa alterazione della vita quotidiana**, ossia la componente “dinamico-relazionale”, e **la sofferenza interiore**, quale ad esempio il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, la prostrazione, etc.

Personalizzazione del danno non patrimoniale: come e quando riconoscerla

Il grado di invalidità permanente previsto da un barème medico-legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima (la componente “dinamico-relazionale”).

Pertanto, una volta liquidato il danno biologico, un ulteriore risarcimento è possibile soltanto in presenza di specifiche circostanze fattuali che ne giustificano la **personalizzazione** le quali, integrando un “fatto costitutivo” della pretesa, devono essere allegate in modo circostanziato già nell’atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.

La regola generale per il riconoscimento della personalizzazione di un danno non patrimoniale è che **non vi deve essere mai alcun automatismo risarcitorio** ma, di volta in volta, bisogna fornire delle allegazioni adeguate sulla peculiarità del caso.

In sostanza, non si deve pretendere una personalizzazione per il solo fatto che il paziente ha riportato dei postumi di una certa gravità.

La Suprema Corte, Sezione III, con le Sentenze n. 23778/2014, n. 24471/2014 e n. 20630/2016, ha perfettamente chiarito questo concetto: nessuna menomazione, anche di gravissima entità (ad es. 90%), può giustificare di per sé, in automatico, il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale.

La misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari di quel caso concreto.

Da quanto sostenuto dalla S.C. derivano tre conseguenze.

La prima conseguenza è che deve essere correttamente inteso il senso dell’aspetto “dinamico-relazionale”.

Infatti la lesione alla salute risarcibile non è altro che un danno “dinamico-relazionale”, che consiste nella compromissione delle abilità del danneggiato nello svolgimento di tutte le attività quotidiane: dal fare, all’essere, all’apparire.

Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione alla salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.

La seconda conseguenza è che una lesione alla salute può avere gli effetti dannosi i più diversi, ma tutti inquadrabili teoricamente in due gruppi:

- conseguenze menomative comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: in questi casi il risarcimento deve riguardare il solo danno biologico (risarcimento standard);
- conseguenze menomative peculiari del caso concreto (circostanze specifiche ed eccezionali) che abbiano determinato dei pregiudizi diversi e maggiori rispetto ai casi consimili: solo in questi casi si deve procedere ad una **“personalizzazione del danno”**, aumentando adeguatamente la misura del risarcimento standard.

La terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze che giustificano la “personalizzazione” del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall’attore con ogni mezzo di prova; quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte ed ipotetiche.

Si ribadisce che le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo *l’id quod plerumque accidit* (ovvero quello che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione del risarcimento.

Pertanto, il danneggiato dovrà allegare e, poi, dimostrare, in corso di giudizio, la specificità del caso concreto, ossia dovrà comprovare che quella determinata menomazione va ad incidere su **“specifici aspetti dinamico-relazionali”** oppure comporta una particolare sofferenza, in quanto esula da quelli elementi che usualmente colpiscono un danneggiato, per così dire, “comune”.

Peraltro, per un danno di rilevante entità (oltre il 10%), le **Tabelle risarcitorie del Tribunale di Milano** tengono conto della gravità della menomazione già nel punto base e contengono anche la componente del danno morale.

Pertanto, la personalizzazione potrà essere giustificata soltanto quando il danneggiato allegghi e dimostri quelle specifiche peculiarità suddette.

Le decisioni della Suprema Corte del 2014 e del 2016 sono state confermate anche da altre Sentenze del 2017 e, in particolare, da una recente **Ordinanza (Cassazione Civile, Sezione III, n. 7513 del 27.03.2018, relatore dott. Marco Rossetti)** che ha fornito, addirittura, un vero e proprio **decalogo**, cioè ha fissato **10 punti** ai quali fare riferimento per valutare il danno non patrimoniale e giustificare l’eventuale personalizzazione.

Decalogo della Cassazione sul risarcimento del danno alla salute.

- 1) L'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale.
- 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
- 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori.
- 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito ma, d'altra parte, deve evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
- 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, valorizzando tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando se, come e quando sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito, senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
- 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il "danno dinamico-relazionale").
- 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata ("personalizzazione") solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'*id quod plerumque accidit* (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
- 8) In presenza di un danno permanente alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento di pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed

estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, etc.).

- 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come confermato dagli artt. 138 e 139 del Cod. Ass., così come modificati dall'art. 1 della legge Concorrenza, n. 124 del 04 agosto 2017), nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il "danno dinamico-relazionale" da quello "morale".
- 10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato tenendo conto della sofferenza interiore e del sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

Art. 138 e art. 139 del Codice delle Assicurazioni, come modificati dalla Legge Concorrenza n. 124/2017

Art. 138 (danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità): "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (non ancora in vigore; nelle more vige la Tabella del Tribunale di Milano), può essere aumentato dal Giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, **sino al 30%**. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche".

Art. 139 (danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità): "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di riferimento, può essere aumentato dal Giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, **sino al 20%**. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche".

Il Legislatore afferma, dunque, chiaramente che:

- 1) **Nelle invalidità permanenti di grado pari o superiore al 10%** va sempre considerata “la componente del danno morale” (già prevista come valore standard nelle Tabelle del Tribunale di Milano); mentre la “personalizzazione” va riconosciuta soltanto qualora la menomazione incida in maniera rilevante su “specifici aspetti dinamico-relazionali personali”, documentati e obiettivamente accertati ovvero qualora la menomazione causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
- 2) **Nelle invalidità permanenti di grado pari o inferiore al 9%**, la componente del danno morale deve essere liquidata soltanto quando viene superata la soglia della particolare intensità oppure se la menomazione ha ricadute “rilevanti” a carattere esistenziale (documentate e obiettivate).

Personalizzazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea

Nelle Tabelle del 2018 dell'Osservatorio del Tribunale di Milano è stato eliminato il range del valore per l'invalidità temporanea ed è stato indicato un **valore unico unitario di € 98,00 al giorno** per quanto riguarda l'invalidità temporanea totale.

Questo valore può essere aumentato con la possibilità di arrivare ad una **personalizzazione sino ad un massimo del 50%**, ma solo in presenza della prova di peculiari circostanze.

Nelle Tabelle delle versioni precedenti si aveva, per l'invalidità temporanea totale, un valore range (da un minimo ad un massimo) che comportava degli automatismi che, per l'appunto, sono stati eliminati nella versione del 2018.

Personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale

Il danno da perdita del rapporto parentale si sostanzia nell'onnicomprendivo danno non patrimoniale che scaturisce dalla rottura della congiunzione parentale per effetto del decesso del prossimo congiunto.

Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e, quindi, nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra genitore e figlio, tra fratello e sorella ecc.

Gli eredi di una vittima di un fatto illecito (sinistro stradale, *medical malpractice*, etc.) possono chiedere al civilmente responsabile il c.d. **danno non patrimoniale da morte**, sia *iure proprio* che *iure hereditatis*.

In particolare, il **danno non patrimoniale *iure proprio*** è ritenuto risarcibile sia come **danno biologico di tipo psichico** (che deve essere allegato e provato specificamente sotto il profilo medico-legale) sia come **danno morale e da perdita del rapporto parentale**.

Il danno morale, in pratica, è la sofferenza morale soggettiva, il turbamento d'animo, il dolore intimo sofferti (senza lamentare tuttavia degenerazioni patologiche della sofferenza, altrimenti si rientrerebbe all'interno del danno biologico).

Il danno da perdita del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione dell'integrità psicofisica e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'[art. 32 Cost.](#)

Il danno non patrimoniale biologico *iure hereditatis* è, invece, risarcibile solamente laddove la **morte** sia intervenuta **dopo un apprezzabile lasso di tempo** (definito anche come “**danno terminale**”), sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a brevissima distanza dall'evento.

Il danno non patrimoniale morale *iure hereditatis* (definito anche come “**danno catastrofale**”), è risarcibile unicamente allorché vi sia la prova che la vittima sia stata in **condizione di percepire il proprio stato**, in termini di lucida coscienza, quando abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa, ad esempio, quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e comunque il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso.

Per la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedevano un *range* risarcitorio che andava da un minimo ad un massimo a seconda del particolare rapporto che intercorreva tra la “vittima” e il “parente”.

Nelle Tabelle del 2018 questo range risarcitorio sussiste ancora ma, attualmente, non è previsto un minimo garantito.

Questo significa che il parente non potrà dare per scontato che venga riconosciuta la voce risarcitoria *sic e simpliciter* senza fornire degli elementi, quanto meno presuntivi, a supporto della richiesta risarcitoria.

La quantificazione del caso concreto operata da Giudice dovrà essere supportata da adeguata motivazione, non potendo la liquidazione essere giustificata da un mero richiamo tabellare, senza alcuna opera di adattamento e specificazione rispetto alla fattispecie concreta.

Pertanto, rimane fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento entro il *range* previsto in tabella, ovvero per legittimare il suo collocamento sotto la soglia media o il superamento del massimo.

In conseguenza, all'onere di allegazione e di prova della parte danneggiata corrisponde un obbligo di motivazione da parte del giudice in ordine alla quantificazione di tutte le voci meramente descrittive dell'onnicomprendivo danno non patrimoniale.

Per l'effetto, attraverso debita motivazione, **il Giudice**, in base al suo prudenziale apprezzamento, **potrebbe non liquidare alcunché** per la morte del prossimo congiunto qualora fossero provati litigi (ad esempio, plurime e pretestuose cause giudiziarie) o reati (ad esempio, furti, truffe, violenza sessuale, etc.) commessi ai danni della vittima, oppure fossero accertate altre eccezionali circostanze (ad esempio, la circostanza che il marito, subito dopo il decesso della moglie, abbia trascorso una lunga vacanza con l'amante alle Maldive!).

Le Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 hanno anche precisato che il range massimo previsto deve essere riconosciuto solo quando i parenti forniscono la prova del massimo sconvolgimento della vita.

Le Tabelle milanesi hanno previsto **4 criteri** che dovranno essere presi in considerazione per “tarare” la voce risarcitoria tra il minimo e il massimo.

1) **Il primo criterio è la convivenza**, con stretto vincolo di parentela all'interno della c.d. “**famiglia nucleare**”, che ricomprende oltre al coniuge e ai figli, anche i fratelli e le sorelle, salvo la prova della compromissione del rapporto affettivo con la vittima.

La legittimazione attiva oggi spetta anche agli **uniti civilmente** secondo quanto disposto dalla legge n. 76/2016 (c.d. “Legge Cirinnà”) e, anche, al **convivente “more uxorio”**.

Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, etc.), la legittimazione può essere loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, venga fornita la prova rigorosa che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento della vita del congiunto.

- 2) **Il secondo criterio è la qualità e l'intensità** della relazione affettiva intercorrente tra vittima e parente.
- 3) **Il terzo criterio è il rapporto** che intercorre tra il richiedente e gli altri parenti che, eventualmente, sono sopravvissuti al fatto illecito.
- 4) **Il quarto criterio è la presenza di eventuali altri parenti** del richiedente: questo fa presumere che la presenza di altri parenti possa ridurre il dolore e che il lutto del rapporto parentale possa essere elaborato più facilmente.

Personalizzazione del danno da grave lesione del rapporto parentale in vittima macrolesa

Il danno non patrimoniale derivante da **grave compromissione del rapporto parentale**, ossia in conseguenza delle **macrolesioni patite dal prossimo congiunto**, sino quasi alla fine degli anni '90, non veniva riconosciuto dalla Suprema Corte, che ne negava la legittimità dei familiari a richiedere *iure proprio* il risarcimento nel caso in cui la vittima avesse subito lesioni non mortali e fosse sopravvissuta con gravi menomazioni.

A partire da Cass. n. 4186/1998 la Suprema Corte ha, invece, riconosciuto la piena legittimità ai congiunti del c.d. macroleso a formulare la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale (inteso come danno morale).

Tale legittimità è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno spiegato come questa voce risarcitoria sia liquidabile perché conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona, come accade nel caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla presenza di un congiunto macroleso all'interno del proprio nucleo familiare (vedi artt. 2, 29 e 30 Cost.).

Tale nocumento si sostanzia nel mutamento in *peius* delle relazioni personali e familiari nonché nello sconvolgimento delle abitudini di vita pregresse, eziologicamente derivante dalle gravi lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria in conseguenza di un fatto illecito.

Così accade nel caso in cui si debba modificare il proprio stile di vita, la propria agenda, in tutte le sue peculiari estrinsecazioni, ad esempio, per assistere un figlio gravemente invalido, con la forzata rinuncia alle attività quotidiane e con lo stravolgimento della propria vita familiare e sociale (Cass. Civ., Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25729).

Sul piano probatorio, i congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare: che la **vittima primaria** abbia effettivamente subito una **macrolesione** in conseguenza del fatto illecito e che tale **macrolesione incida** sulla **vita** e sulle **relazioni familiari**, provocando sofferenze ai prossimi congiunti.

Sul piano della quantificazione, la misura del danno non patrimoniale in favore della vittima secondaria non è collegata alla quantificazione del danno biologico spettante alla vittima primaria.

In proposito, pur essendo la gravità del macroleso rilevante per la stessa configurabilità del pregiudizio al familiare, la parte esplicativa delle Tabelle milanesi suggerisce di tenere conto essenzialmente della “**natura e dell’intensità del legame**” che si era in precedenza instaurato e consolidato tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della “**quantità e della qualità dell’alterazione**” della vita familiare pregressa.

Tali aspetti possono essere dimostrati anche attraverso **presunzioni** (secondo *l’id quod plerumque accidit*) ma è, comunque, opportuno allegare e fornire elementi di prova che li spieghino specificamente.

La difficoltà nella tipizzazione delle molteplici varianti rispetto alle peculiarità dei casi concreti ha indotto a ritenere praticabile solo l’individuazione di un tetto massimo nella liquidazione, pari al risarcimento massimo previsto per la perdita del rapporto parentale, da applicare esclusivamente ove sia provato il massimo sconvolgimento della vita familiare.

Non è stato, invece, ipotizzato un danno non patrimoniale medio.

Sicché, ad esempio, nell’ipotesi in cui la madre rivendichi il danno da compromissione del rapporto parentale per la macrolesione patita dal figlio, il Giudice potrà liquidare una somma variabile da zero sino a € 331.920,00, corrispondente al massimo sconvolgimento della vita familiare, che potrebbe sussistere se la madre avesse lasciato il lavoro per dedicare tutta la propria vita all’assistenza morale e materiale del figlio.

Quanto all’individuazione dei **soggetti legittimati**, agli oneri di allegazione e di prova gravanti sulle parti nonché all’obbligo di motivazione del Giudice, si applicano gli stessi criteri previsti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

Cagliari settembre 2018